

AP- 2351-27/04/2017
PARCO CASTELLI ROMANI



CEMultimedia
c.a. del Responsabile Emanuele
Coppola
Via Carlo Emery, 47
00188 Roma (Rm)

al Responsabile del Servizio
Guardiaparco
I.D. Carlo Grillo
SEDE

e, p.c. Dott. Stefano Sarrocco
Regione Lazio - Direzione Regionale
Ambiente e Sistemi Naturali
Via del Pescaccio, 96-98
00166 Roma
ssarrocco@regione.lazio.it

Oggetto: CEMultimedia – Attività scientifiche e di documentazione – località “Lago Albano”.
Rilascio nulla osta ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/97.

Prat. Amb. 21/2017

VISTA la Legge Regione Lazio 13/01/1984, n. 2, “Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani” e s.m.i.;

VISTA la Legge 6/12/1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio 6/10/1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regione Lazio 30 marzo 1987, n. 29, “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell’8 agosto 2014 con il quale veniva nominato direttore dell’Ente Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;

VISTA la domanda di cui all’oggetto, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26 aprile 2017, al n. 2306, intesa ad ottenere i sensi dell’art. 28 della Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, il nulla osta per attività di inanellamento dei pulli di Falco Pellegrino, che si svolgeranno in data 28 aprile 2017 salvo condizioni meteo avverse, che tra le altre cose prevedono:

- di inanellare a scopo scientifico i pulli di Falco Pellegrino recentemente nati in un nido posto sulle falesie del lago Albano, nido già utilizzato numerose volte in passato e oggetto dell’attività di video controllo che alcuni anni fa ha consentito la realizzazione di una serie di collegamenti televisivi con il TG3 regionale, grazie ad un sistema via etere;
- che l’attività di inanellamento non supererà i 45 minuti;
- che le operazioni seguiranno una procedura ben collaudata con un metodo che garantisca il minimo disturbo agli animali, infatti i pulli non saranno allontanati dal nido, ma saranno subito inseriti in appositi sacchetti di tela e poi singolarmente inanellati e misurati in loco;
- che le fasi di misurazione del peso, raccolta dei dati biometrici e inanellamento saranno seguite visivamente dal responsabile scientifico tramite un sistema video a circuito chiuso;

CONSIDERATO che dall’esame istruttorio eseguito dal Servizio Tutela Ambientale dell’Ente è risultato che la richiesta è compatibile con la normativa vigente

A CONDIZIONE CHE VENGA RISPETTATE LE ULTERIORI DISPOSIZIONI E INDICAZIONI RIPORTATE DI SEGUITO:

durante lo svolgimento delle attività, **non saranno consentite** attività come:

1. raccogliere e danneggiare la flora spontanea e gli altri prodotti del bosco, con particolare riguardo alle specie protette di cui alla L.r. 61/74;

inoltre, **si prescrive quanto segue:**

- i soggetti autorizzati ad eseguire le attività di cui all'oggetto sono: Emanuele Coppola (Responsabile Tecnico), Claudio Borghini (Assistente Tecnico), Enzo Savo (Responsabile inanellamento Scientifico – Patente A ISPRA allegata alla richiesta di cui all'oggetto);
- nel caso le attività di inanellamento siano rinviate per situazioni meteo avverse, la nuova data dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ente Parco.
- le operazioni di inanellamento siano eseguite, come specificato nella richiesta di cui all'oggetto, nel minore tempo possibile e garantendo il minimo disturbo agli animali, in particolare non allontanando i Pulli dal nido (come previsto nella procedura prevista e descritta nella richiesta);
- che le operazioni siano eseguite in presenza del personale dell'Ente Parco.

si rilascia

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio del 6 ottobre 1997, n° 29, **ferma restando comunque la scrupolosa osservanza delle prescrizioni precedentemente elencate, quali parti integranti e sostanziali del presente nulla osta.**

Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalla attività in oggetto nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile al soggetto richiedente.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi ed autorità.

Si ribadisce inoltre che la non osservanza delle suddette prescrizioni, prevede l'applicazione del comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29/97: "Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. 394/1991 e successive modifiche e integrazioni."


L'Estensore

Mirco Palmieri



Il Dirigente

Stefano Cresta



Il Direttore

Maurizio Fontana

